

■ **Indirizzo**
viale Roma, 4 - Riva
■ **Centralino** 342/8978533
■ **Fax** 0461/885215

■ **Abbonamenti** 0471/904252
■ **Pubblicità** 0464/432499
p.zza Achille Leoni, 22 - Rovereto
■ **Taxi Alto Garda** 0464/557044

■ e-mail: riva@gioialetrentino.it

L'EX ARGENTINA A PROCESSO

«Reato prescritto nel giugno del 2018»

Il giudice Ancona ha già depositato le motivazioni della sentenza: «Sì alla confisca perché la demolizione è impraticabile»

▶ ARCO

«Non vi è dubbio che in caso di impugnazione della sentenza il termine massimo di prescrizione, che nell'ottica del rispetto del dato documentale (se non sarà raggiunta la prova di una diversa data di ultimazione dei lavori) si colloca al 25 giugno del 2018, interverrà a definire il processo molto prima che la presente sentenza possa diventare irrevocabile». Il giudice Carlo Ancona lo ha scritto nero su bianco nelle motivazioni della sentenza: per il reato di lottizzazione abusiva, su cui si è basato quasi per intero il processo di primo grado dell'ex Argentina, la prescrizione scatterà nel giugno del prossimo anno, presumibilmente ben prima di un eventuale pronunciamento della Corte d'Appello. In quel caso verrebbero così a cadere, ancor prima del giudizio di secondo grado (a cui quasi certamente si appelleranno i sei condannati in prima istanza), le condanne decise dal giudice Ancona. La prescrizione, però, non vale per la confisca delle porzioni dell'immobile poste sotto sequestro dalla Procura: «In caso di accertamento della illegittimità, la confisca rimarrebbe pienamente efficace». Ecco perché è facile prevedere che la vicenda giudiziaria, almeno per la proprietà dell'ex Argentina, non si esaurirà nel momento in cui sopraggiungerà la prescrizione.


Il giudice Ancona ha battuto tutti sul tempo, ancora una volta. L'altro giorno, in anticipo su tutte le previsioni e sulla scadenza del 15 luglio, ha depositato ufficialmente le motivazioni, uno scritto di 66 pagine dentro cui è racchiusa e ripercorsa tutta la storia di questa operazione urbanistica che ha segnato la comunità arcense fino a sfociare in un giudizio di condanna per sei dei dieci imputati. Ancona, nelle sue motivazioni, si sofferma in maniera prolungata sulla questione



Il giudice Carlo Ancona

▶▶ Su Veronesi e la commissione: «Emerge l'assenza del sindaco fino ad allora sempre attivo e presente»

ne delle volumetrie preesistenti, concessionate e realizzate scorrendo, nella sua lunga disamina, tutte le fasi che hanno contraddistinto l'iter burocratico e progettuale.



In alto e sotto due fasi distinte della storia dell'ex Argentina

In tal senso, è stata determinante la valutazione del giudice riguardo la parte di volumetria interrata dell'immobile, che secondo l'accusa non può essere considerata affatto in-

terrata e dunque va ricompresa nel conteggio finale della cubatura. «Non si può negare che sia stata raggiunta in dibattimento la prova della violazione, per giunta macroscopica,

dell'articolo 75 del Prg laddove questo limitava i volumi oggetto di autorizzazione a quelli preesistenti e quindi a 21.062, ridotti a meno di 16.000 per lo scorporo dell'edificio di via Calvario».

Ancona, poi, entra nel merito delle posizioni dei vari imputati: «La Corte ritiene che il privato, il quale opera nel settore da molti anni con esperienza e competenza, non può difendersi allegando la propria buona fede consistente nell'affidamento al contenuto degli atti amministrativi di cui peraltro, egli stesso, è stato il necessario promotore perché interessato richiedente in diverse sedi ed occasioni».

Il giudice ne ha anche per l'ex sindaco Renato Veronesi (ma non solo) che non prese parte alla ormai famosa riunione della commissione edilizia nel maggio del 2009: «Emerge

IL CONSIGLIO COMUNALE

■ **Bresciani, Favaro, Bellotti e Mancabelli assolti per il ruolo consultivo assunto, nell'esame della richiesta di concessione edilizia, dalla commissione edilizia di cui erano componenti. La dirigente Simoncelli, invece, condannata (assieme ai due Miorelli e ai tre progettisti) per il suo ruolo "deliberativo". Il giudice Ancona, nelle motivazioni della sentenza, ha riconosciuto che la dirigente era appena arrivata ad Arco quando ha firmato la concessione edilizia ma l'autorizzazione «si fece attendere due mesi e quindi dopo un periodo abbastanza lungo per consentire uno studio appropriato del caso anche ad una novizia di tali funzioni quale era l'imputata». Secondo Ancona vi erano elementi che dovevano generare dei dubbi nella dirigente prima della firma. Escluso da ogni responsabilità, invece, il consiglio comunale che approvò sì il piano di recupero evidenziando, però, la necessità di una «cospicua ed importante integrazione perché era ancora da verificare con documentazione di chiara lettura quale fosse la volumetria da autorizzare».**

l'assenza del sindaco (fino ad allora sempre attivo e presente) e del responsabile legale, oltre che di un architetto; assenze certamente non casuali, ed anzi molto significative».

E poi spiega la decisione della confisca del bene: «La confisca del reperto, nella parte non allienata a terzi, è obbligatoria». E nel caso di una condanna che dovesse passare in giudicato, ovvero dopo il terzo grado di giudizio, spiega che la confisca si tradurrebbe in un passaggio dei beni confiscati al patrimonio del Comune. Impraticabile, invece, la strada della demolizione, pur prevista in via di principio: impossibile, infatti, determinare gli immobili che dovrebbero essere oggetto di demolizione. Tra l'altro molti appartamenti sono stati già regolarmente venduti e la sentenza garantisce i diritti degli acquirenti. (gl.m.)